



**COMUNE SAN MAURO CASTELVERDE**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

---

Piazza Municipio 11 - Tel. 0921/674083 - Fax. 0921/674386 - P.IVA 02917610822 - e-mail: [comunesanmauro@tiscali.it](mailto:comunesanmauro@tiscali.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA IL  
SERVIZIO CON AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO DA  
RIMESSA CON CONDUCENTE E TAXI**

# I N D I C E

## CAPO I

### Disposizioni Generali

Art. 1	Definizione e disciplina del Servizio	Pag. 2
Art. 2	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	Pag. 2
Art. 3	Autorizzazione per l'esercizio del servizio	Pag. 2
Art. 4	Divieti ed obblighi	Pag. 2
Art. 5	Numero delle autorizzazioni	Pag. 3
Art. 6	Identificazione dei veicoli	Pag. 3
Art. 7	Caratteristiche degli autoveicoli	Pag. 3

## CAPO II

### Autorizzazione per l'esercizio del servizio

Art. 8	Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	Pag. 4
Art. 9	Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore	Pag. 4

## CAPO III

### Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 10	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	Pag. 5
Art. 11	Commissione concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	Pag. 5
Art. 12	Contenuti del bando	Pag. 5
Art. 13	Attività della Commissione di concorso e valutazione titolo	Pag. 6
Art. 14	Presentazione delle domande	Pag. 6
Art. 15	Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni	Pag. 6
Art. 16	Validità delle autorizzazioni	Pag. 7
Art. 17	Trasferibilità delle autorizzazioni	Pag. 7
Art. 18	Trasferibilità dell'autorizzazione per causa morte	Pag. 8
Art. 19	Sospensione dell'autorizzazione	Pag. 8
Art. 20	Revoca dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 21	Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 9
Art. 22	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza	Pag. 9

## CAPO IV

### L'Esercizio del servizio

Art. 23	Inizio del servizio	Pag. 9
Art. 24	Contachilometri	Pag. 10
Art. 25	Tariffe	Pag. 10
Art. 26	Stazionamento	Pag. 10
Art. 27	Trasporto portatori di handicap	Pag. 10
Art. 28	Interruzione del trasporto	Pag. 10

## CAPO V

### Obblighi e divieti del conducente

Art. 29	Obblighi del conducente	Pag. 10
Art. 30	Atti vietati al conducente	Pag. 11
Art. 31	Atti vietati agli utenti del servizio	Pag. 11
Art. 32	Responsabilità nell'esercizio del servizio	Pag. 12
Art. 33	Reclami	Pag. 12

## CAPO VI

### Vigilanza e sanzioni

Art. 34	Addetti alla vigilanza	Pag. 12
Art. 35	Sanzioni e diffida	Pag. 12
Art. 36	Sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie	Pag. 13

## CAPO VII

### Disposizioni finali

Art. 37	Disposizioni finali	Pag. 13
---------	---------------------	---------

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio di noleggio con conducente è un autoservizio pubblico non di linea avente lo scopo di soddisfare le esigenze di una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovetture e mediante taxi.

Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana richiamate in premessa.

### **ART. 2**

#### **SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA**

Previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, le autovetture in servizio da noleggio con conducente o i taxi, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi complementari o di integrazione dei servizi di linea.

Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto di convenzione tra concessionario della linea ed il noleggiatore.

### **ART. 3**

#### **AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura o mediante taxi è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata a persona fisica dal Comune e viene svolto con autoveicoli muniti di carta di circolazione e di copertura assicurativa per tale servizio.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo ed è strettamente individuale.

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare della stessa.

### **ART. 4**

#### **DIVIETI ED OBBLIGHI**

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche se rilasciati da Comuni diversi.

Ai sensi dell'art. 16/5 del D. M. 448/91 è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni fino ad un massimo di due licenze per l'esercizio di noleggio con conducente con autovetture, previa dimostrazione dell'idoneità finanziaria.

L'autorizzazione Comunale deve essere custodita a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di dimostrare all'occorrenza, agli organi di vigilanza stradale, la regolarità del servizio.

## **ART. 5**

### NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 30 giugno 2004 ha stabilito di rideterminare come segue il numero ed il tipo delle licenze per il servizio di noleggio con conducente:

- N. 08 licenze di noleggio con conducente per autovettura con meno di nove posti;
- N. 02 licenze di noleggio con conducente per Autoambulanze per uso trasporto persone inferme;
- N. 01 licenza mediante TAXI.

Risultando in esercizio n. 05 licenze di noleggio con conducente per autovetture e n. 01 licenza di noleggio con conducente per Autoambulanze per uso trasporto di persone inferme, restano disponibili:

- N. 03 Licenze di noleggio con conducente per autovetture con meno di nove posti;
- N. 01 licenze di noleggio con conducente per Autoambulanza per trasporto di persone inferme;
- N. 01 licenza mediante TAXI.

## **ART. 6**

### IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Le autovetture adibiti al servizio di noleggio con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune.

La forma e la dimensione di detti contrassegni sono stabilite con determinazione del Responsabile del Servizio.

Le autovetture adibite al servizio TAXI, di colore bianco, con le caratteristiche fissate dal D.M. 19.11.1992, portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI". Portano, altresì, una fascia adesiva di colore verde posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con una altezza massima di 6 centimetri. Sono ammesse sulle fiancate scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune di appartenenza. Debbono riportare, inoltre, un numero progressivo d'ordine assegnato dal Comune ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO".

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sulle autovetture deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

## **ART. 7**

### CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autoveicoli aventi caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio stesso ed è facoltà dell'Amministrazione Comunale dettare prescrizione a riguardo.

Le autovetture adibite al servizio devono:

1. essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi previsti dalla disciplina sulla circolazione stradale.
2. essere collaudati per non meno di cinque posti, autista compreso.
3. essere muniti di marmitta catalitica se immatricolate a partire dallo 01.01.1992.
4. essere dotati di contachilometri parziale azzerabile.

Tutte le nuove autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono consentire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (stampelle, carrozzelle pieghevoli e simili).

In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'Ufficio Comunale competente le caratteristiche e gli estremi identificativi della nuova autovettura che intende adibire al servizio di noleggio con conducente o mediante taxi.

L'Ufficio, annota la rispondenza del mezzo alle caratteristiche della vigente normativa, autorizza preventivamente la sostituzione rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di collaudo al servizio di noleggio con conducente o mediante taxi.

## **CAPO II**

### **L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

#### **ART. 8**

##### **REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio può essere rilasciata ai cittadini italiani od equiparati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a- essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15.01.1992, n. 21;
- b- essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 9;
- c- essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- d- avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale le autovetture o gli autobus sostano e sono a disposizione dell'utenza;
- e- non avere trasferito altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- f- non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente da altro Comune;
- g- essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

#### **ART. 9**

##### **REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE**

Ai sensi di quanto disposto dal D. M. 20.12.1991, n° 448 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio debbono possedere i seguenti requisiti:

- idoneità morale;
- idoneità finanziaria;
- idoneità professionale.

Non soddisfa al requisito della Idoneità Morale il soggetto che:

- a- abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni o più condanne per delitti colposi;
- b- abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- c- abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958 n° 75;
- d- abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- e- risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'Idoneità Morale viene meno quando:

- a- apposite disposizioni di legge lo prevedano;
- b- nei casi di cui al comma 1;

- c- quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazione riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società a nome collettivo, dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Il requisito dell'Idoneità Morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

L'Idoneità Finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

E requisito, indispensabile, per l'Idoneità Professionale e per il rilascio della licenza l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di autovetture adibiti ad autoservizi non di linea istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell'art. 6 della legge 15.01.1992, n° 21, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti da Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16.09.1996 n° 610.

### **CAPO III**

#### **ART. 10**

#### **CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli, previa pubblicazione di apposito bando ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente o mediante taxi è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

Il Concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili, presso il Comune, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

L'indizione del concorso, di competenza del Responsabile del Settore, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui è stato determinato l'organico o è stato aumentato il contingente numerico esistente.

Il bando di concorso è pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

#### **ART. 11**

#### **COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Il Sindaco nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente o mediante taxi.

La commissione di concorso è composta da:

- n. 3 Funzionari Responsabili dell'Ente, tra cui il Responsabile del Servizio Attività Produttive;
- dal Responsabile della Polizia Municipale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla ex VI Q.F.

#### **ART. 12**

#### **CONTENUTI DEL BANDO**

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio per l'attività di noleggio con conducente o mediante taxi deve prevedere obbligatoriamente:

- a- numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b- elencazioni dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;

- c- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo;
- f- Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli.

### **ART. 13**

#### ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E VALUTAZIONE DEI TITOLI

La commissione, di cui all'art. 11, di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune.

La commissione, di cui all'art. 11, al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di noleggio con conducente o mediante taxi, procede alla valutazione dei titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a- laurea..... **Punti 4;**
- b- diploma si scuola media superiore..... **Punti 3;**
- c- attestati di conoscenza di lingue straniere, per ogni lingua conosciuta... **Punti 2;**
- d- periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente:  
**punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 4;**
- e- residenza nel Comune di San Mauro Castelverde..... **Punti 3.**

Il punteggio per ogni soggetto è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora a due o più richiedenti risulti attribuito lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al richiedente che ha presentato prima la domanda di ammissione al concorso e per questo si fa riferimento alla data, all'ora ed al numero di protocollo, in entrata, del Comune.

### **ART. 14**

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovetture o mediante taxi devono essere redatte in carta semplice e presentate all'ufficio di protocollo del Comune.

La domanda è indirizzata al Sindaco ed il richiedente, oltre ad indicare le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 2 e 4 della 15/68 e degli artt. 1 e 2 del DPR 403/98:

- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti (art. 6 legge 21/92);
- i titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale;
- di non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

### **ART. 15**

#### ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La commissione di cui all'art. 11 provvede a redigere la graduatoria di merito che viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio, entro venti giorni dalla approvazione della graduatoria, di merito, né da formale comunicazione agli interessati, assegnando un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9, nonché dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle ditte presso la CCIAA per le imprese già esercenti l'attività;
- possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo il Codice della Strada;
- titolo di proprietà o comunque certificazione comprovante la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- di avere sede o la disponibilità di rimesse e spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- dichiarazione attestante il non trasferimento di precedenti autorizzazioni da almeno cinque anni.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorsi in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- l'essere stati sottoposti a misure di prevenzione con sentenza passata in giudicato;
- l'essere incorsi nel quinquennio precedente in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- l'essere incorsi in una o più condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente non superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione.

## **ART. 16**

### VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione, entro il mese di gennaio, presso il competente ufficio comunale secondo le modalità indicate dallo stesso.

La vidimazione dell'autorizzazione è condizionata alla verifica, in capo al titolare ed al collaboratore familiare, della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9.

Qualora gli autoveicoli non siano rispondenti ai requisiti di sicurezza previste dalle norme del Codice della Strada ed alle caratteristiche previste dal presente Regolamento, l'Ufficio comunale competente può concedere una proroga non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni per l'adeguamento.

Qualora gli autoveicoli si dimostrino in condizioni assolutamente inidonee allo svolgimento del servizio oppure non si sia provveduto alla vidimazione dell'autorizzazione, il responsabile del servizio procede alla sospensione della stessa, fino alla ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi centoottanta giorni dall'inizio del provvedimento di sospensione senza che il titolare abbia adempiuto alle prescrizioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34-35 e 36 del presente regolamento.

## **ART. 17**

### TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente per autovetture o mediante taxi è strettamente riservata alla persona del titolare o alla società,

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare o della società, a persona designata dagli stessi, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n° 21/96 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare dell'autorizzazione si trovi in una delle seguenti condizioni:

- abbia raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;

- si divenuto permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale.

Qualora il titolare provveda personalmente alla guida dell'autovettura, l'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'Ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza e trasmesso entro cinque giorni all'Ufficio comunale competente.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto, pena la decadenza, entro 1 (uno) anno dalla data di rilascio del certificato dalla A.S.L.

### **ART. 18**

#### **TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PER CAUSA DI MORTE**

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento,

La comunicazione deve altresì indicare la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata nelle forme di legge.

### **ART. 19**

#### **SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- Violazione di norme del Codice della Strada tali da comportare l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- Violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- Violazione all'art. 16 comma 5;
- Violazione all'art. 30 relativo al mancato rispetto delle modalità di acquisizione della corsa;
- Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi di cui agli artt. 8 e 9;
- Violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste all'art. 7 comma 3;
- Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 36;
- Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio del servizio noleggio con conducente o mediante taxi;
- Essere incorso nell'arco di due anni, nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 35;

Il Responsabile del Servizio ordina, con proprio provvedimento, il periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva;

A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli abilitativi debbono essere riconsegnati all'Ufficio comunale competente che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'U.P.M.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**ART. 20**  
**REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile dell'Ufficio competente dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- Violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio di taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1;
- Violazione delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previsto dagli artt. 17 e 18;
- A seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art 36;
- Il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 15;
- Quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o in caso di recidiva o di violazione delle norme del presente regolamento;
- Quando sia stato trasferito il domicilio o la rimessa in un altro Comune;

La revoca viene comunicata all'U.P.M.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza

**ART. 21**  
**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia del titolare dell'autorizzazione;
- Per mancato esercizio o interruzione del servizio per un periodo superiore a trenta giorni;
- Per dichiarato fallimento del titolare dell'autorizzazione;
- Per cessione della proprietà del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente;
- Per morte del titolare, salvo fatto quanto disposto dall'art. 18.

**ART. 22**  
**EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA**

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

**C A P O IV**  
**L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

**ART. 23**  
**INIZIO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare della stessa deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro trenta giorni dal rilascio del titolo.

Qualora detto titolare per gravi comprovanti motivi di salute o che dimostri di non aver provveduto all'ordinazione del veicolo, entro quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, tale termine può essere proroga di ulteriori trenta giorni.

**ART. 24**  
**CONTACHILOMETRI**

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente o mediante taxi debbono essere muniti di contachilometri con graduazione progressiva attraverso il quale gli organi competenti possono esercitare il controllo sui chilometri percorsi.

In caso di guasto al contachilometri il titolare deve provvedere immediatamente alla riparazione. Nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati sia il cliente che il competente Ufficio di Polizia Municipale.

**ART. 25**  
**TARIFFE**

Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore in base ai criteri determinati con Decreto del Ministero dei Trasporti.

**ART. 26**  
**STAZIONAMENTO**

Lo stazionamento degli autoveicoli avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali gli autoveicoli sostano.

I taxi oltre allo stazionamento presso le rispettive rimesse, possono circolare e sostare liberamente.

**ART. 27**  
**TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

Il Conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria, durante tutte le fasi del trasporto, ai soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

**ART. 28**  
**INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo senza nulla dovere per il percorso effettuato a meno che il proseguimento del trasporto fino a destinazione possa avvenire senza difficoltà di sorta per l'utente e senza altre conseguenze negative.

**C A P O V**  
**OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONDUCENTE**

**ART. 29**  
**OBBLIGHI DEL CONDUCENTE**

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente;
- Comunicare entro dieci giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo, nonché l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- Mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
- Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o per incidente;
- Consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
- Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- Ricondurre gli autoveicoli nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
- Rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto.

### **ART. 30**

#### **ATTI VIETATI AL CONDUCENTE**

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- Portare animali propri in vettura;
- Interrompere la corsa di propria iniziativa. La corsa può interrompersi in caso di esplicita richiesta del committente o nei casi di accertata forza maggiore e di evidenti pericoli;
- Richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato, maggiorato degli eventuali supplementi;
- Manomettere il contachilometri o effettuare il servizio con il contachilometri guasti;
- Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- Rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti alla mobilità di soggetti di portatori di handicap;
- Fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- Effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

### **ART. 31**

#### **ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO**

Agli utenti del servizio dell'autoveicolo è fatto divieto di:

- Fumare;
- Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- Insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
- Gettare oggetti sia da fermi che in movimento;
- Pretendere il trasporto di animali domestici senza l'assenso del conducente e senza avere adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento degli autoveicoli;
- Pretendere il trasporto di merci o altro materiale, diverso dal bagaglio a seguito.

**ART. 32**  
**RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa.

**ART. 33**  
**RECLAMI**

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio possono essere rivolti agli agenti Municipali i quali, esperiti gli accertamenti del caso, riferiscono al Responsabile del servizio facendo regolare rapporto. L'ufficio predisporrà i provvedimenti che ritiene opportuni nel rispetto delle norme del presente regolamento.

**C A P O VI**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

**ART. 34**  
**ADDETTI ALLA VIGLIANZA**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine.

La sorveglianza sul servizio può essere esercitata, inoltre, dall'Amministrazione comunale tramite i Funzionari e gli operatori del competente Ufficio Comunale.

**ART. 35**  
**SANZIONI E DIFFIDA**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli.

Nel caso in cui l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, non avvenga in diretta e immediata da parte degli agenti accertatori, si applicano le seguenti disposizioni:

- Si contestano all'interessato gli addebiti, dandogli altresì, comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale infrazione, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine per la conclusione dello stesso;
- L'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro quindici giorni dalla notifica della contestazione dei fatti a lui addebitati;
- L'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo competente all'accertamento delle violazioni al presente regolamento, esaminata la documentazione, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposito verbale, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni ovvero l'archiviazione del procedimento.

Il titolare dell'autorizzazione, qualora sia incorso, per la seconda volta nell'arco di un anno in una sanzione prevista dal presente regolamento, è soggetto, altresì, alla diffida da parte del Responsabile del Servizio.

**ART. 36**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE, PECUNIARIE ED ACCESSORIE**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 113 della legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dagli articoli 106 e 107 del R.D. 03 marzo 1934, n. 383 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. \_\_\_\_\_ ad un massimo di €. \_\_\_\_\_ per le seguenti violazioni:

- a. Violazione all'art. 4 comma 3, mancanza dell'autorizzazione a bordo degli autoveicoli;
- b. Violazione all'art. 6 relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità degli autoveicoli;
- c. Violazione degli obblighi di cui all'art. 2, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d. Violazione all'art. 16 comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- e. La violazione degli obblighi di cui all'art. 29;
- f. Mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 30;
- g. Mancata segnalazioni di guasti al contachilometri e successivo adeguamento e verifica;
- h. Esposizione all'interno o all'esterno dell'autoveicolo di messaggi pubblicitari non autorizzati così come previsto dalla vigente normativa sull'imposta pubblicitaria.

Le sanzioni accessorie sono applicate ai sensi delle disposizioni previste dal codice della strada e ulteriori modifiche ed integrazioni.

**C A P O   V I I**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 37**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze del Comune che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

**ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, approvato con delibera del Commissari Straordinario per l'esercizio delle Funzioni del Consiglio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi, e precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ed è entrato in vigore il \_\_\_\_\_, giorno successivo alla scadenza della suddetta pubblicazione.